

Le guide operative di **exLege**

*La comunicazione dati
delle associazioni:
"Modello EAS"*

*a cura di
Patrizia Clementi*

Le guide operative di *exLege*

*La comunicazione dati
delle associazioni:
“Modello EAS”*

*a cura di
Patrizia Clementi*

Supplemento a ex Lege 2/2009

Fonti normative:

D.L. 185/2008, conv. L. 2/2009, art. 30

D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 148

D.P.R. 633/1972, art. 4

Prov. Direttore dell'Agenzia delle entrate 2.9.2009

Prov. Direttore dell'Agenzia delle entrate 29.10.2009

Circolare dell'Agenzia delle entrate 9.4.2009, n. 12

Circolare dell'Agenzia delle entrate 29.10.2009, n. 45

Le associazioni possono avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 148 del TUIR e dall'articolo 4 del decreto IVA a condizione che:

- siano fiscalmente qualificati come enti non commerciali;
- provvedano ad inviare la comunicazione di dati e notizie all'Agenzia delle entrate (Modello AES).

Mentre la prima condizione non costituisce elemento di novità, l'invio del modello è un nuovo adempimento che, introdotto dall'articolo 30 del D.L. 185/2008 mira a fornire all'Amministrazione finanziaria elementi e informazioni utili a contrastare l'uso dello strumento associativo al solo scopo di usufruire delle agevolazioni fiscali che l'ordinamento tributario prevede per questo tipo di soggetti. Pertanto, le associazioni che non adempiono all'onere della comunicazione non possono fruire dei regimi agevolativi.

Prima di esaminare il Modello EAS riassumiamo il regime tributario degli enti non commerciali costituiti nella forma di associazioni.

Le associazioni sono destinatarie di una disciplina tributaria agevolata come previsto, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA. Tali disposizioni di favore prevedono, tuttavia, il rispetto di specifiche condizioni.

Per la sua maggiore analiticità prendiamo a riferimento le disposizioni nell'ambito dell'IRES, detta-

**Il regime
fiscale agevolato
delle
associazioni**

te dall'articolo 148 del TUIR precisando che le agevolazioni in ambito IVA, disposte dall'articolo 4, comma 4, secondo periodo e sesto comma del D.P.R. 633/1972 sono quasi del tutto sovrapponibili.

Le quote associative

Il **primo comma** dispone che *non è considerata commerciale* l'attività svolta dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo:

- a) nei confronti degli associati o partecipanti;
- b) in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Di conseguenza, viene espressamente previsto che le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di *quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito* complessivo dell'associazione. Secondo la C.M. 124/1998 è però necessario che non sussista una specifica corrispettività tra la quota associativa e l'attività resa.

I corrispettivi specifici imponibili

Il **secondo comma** stabilisce, tuttavia, che si considerano effettuate nell'esercizio di *attività commerciali* le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate:

- a) agli associati o partecipanti;
- b) verso pagamento di *corrispettivi specifici*, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

In questo caso, infatti i «*corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità*».

I corrispettivi specifici decommercializzati

Il **terzo comma** attenua la previsione del secondo comma limitatamente alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, per le quali non si considerano commerciali le attività:

- a) svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- b) effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti:
 - degli iscritti, associati o partecipanti;
 - di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
 - dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Le attività commerciali per presunzione di legge

Il **quarto comma** esclude dalla “decommercializzazione” una serie di attività che vengono in ogni caso considerate commerciali, anche qualora fossero svolte in conformità alle finalità istituzionali e nei confronti dei soli soci; tale principio «*si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali [nonché] per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari*».

Le attività delle associazioni “privilegiate”

I successivi commi 5-7 stabiliscono un trattamento di maggior favore per alcune, più ristrette, tipologie di associazioni.

Il **quinto comma** prevede che per le *associazioni di promozione sociale* ricomprese tra gli enti a carattere nazionale di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici:

- le attività di *somministrazione* di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene

svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi simili

- le attività di organizzazione di *viaggi e soggiorni turistici*

a condizione che le predette attività siano:

- a) strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- b) effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti:
 - degli iscritti, associati o partecipanti;
 - di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
 - dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Il **sesto comma** riguarda le *associazioni politiche, sindacali e di categoria* e le *associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese*; per questi enti le attività di organizzazione di *viaggi e soggiorni turistici* non si considerano commerciali anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici a condizione che rivolte solo:

- agli iscritti, associati o partecipanti;
- ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
- ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Il **comma 7** stabilisce che per le *organizzazioni sindacali e di categoria*, non si considerano commerciali anche le *attività di assistenza* purché:

- a) prestate prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti;
- b) in materia di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sul lavoro;
- c) effettuate verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

Le clausole statutarie

Il **comma 8** prevede ulteriori condizioni per poter usufruire delle agevolazioni previste dai commi 3,

5, 6 e 7; oltre quelle di volta in volta richieste è infatti necessario che nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione siano inserite una serie di clausole statutarie:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge (lett. a);
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia per le Onlus, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (lett. b);
- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; a tale scopo deve essere espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e deve essere previsto, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (lett. c);
- l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie (lett. d);
- l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, comma 2, primo periodo del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale (lett. e);
- l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a cau-

sa di morte, e la non rivalutabilità della stessa (lett. f).

Il **comma 9** esonera dal rispetto delle previsioni di cui alla lettera c) ed alla lettera e) del comma 8 le associazioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Modalità e termini di presentazione del modello EAS

Il Modello EAS deve essere presentato all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica direttamente, da parte delle associazioni abilitate ai servizi telematici *Entratel* o *Fisconline* oppure tramite gli intermediari abilitati.

L'intermediario deve rilasciare al richiedente:

- l'impegno alla trasmissione telematica;
- un esemplare cartaceo del modello contenente i dati che sono stati inviati in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato;
- copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione.

I termini di presentazione per il primo invio

Il primo invio del modello deve avvenire:

- entro il 15 dicembre 2009, per le associazioni già costituite 29 novembre 2008;
- entro 60 giorni dalla data di costituzione, per le associazioni costituite dopo il 29 novembre 2008, fermo restando che, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 15 dicembre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data.

I termini di presentazione a regime

I termini per l'invio del modello di comunicazione, una volta entrato a regime il nuovo adempimento, sono stabiliti come segue:

- a) nel caso di *nuovi enti*: 60 giorni dalla costituzione;
- b) nel caso di *modifica di elementi già indicati*: entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche. Si noti che non costituisce modifica da comunicare la

- variazione degli aspetti quantitativi riferiti a:
- l'ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità (n. 20 del modello);
 - l'ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione (n. 21 del modello);
 - l'ammontare medio delle entrate complessive (n. 23 del modello);
 - il numero degli associati dell'ente nell'ultimo esercizio (n. 24 del modello);
 - l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute (n. 30 del modello);
 - l'ammontare di contributi pubblici ricevuti (n. 31 del modello);
 - il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (n. 33 del modello).

c) nel caso di *perdita dei requisiti* qualificanti: *60 giorni* dal verificarsi della perdita.

Per perdita dei requisiti qualificanti va intesa la perdita di qualifica di ente non commerciale come definito dagli articoli 87 e 149 del TUIR.

Le associazioni che devono presentare il modello

Il nuovo adempimento riguarda, in via generale e salvo le eccezioni di seguito indicate, tutte le associazioni, sia quelle che si limitano a riscuotere dai soci le sole quote o contributi associativi, sia quelle che prevedono corrispettivi specifici o quote aggiuntive in funzione delle maggiori prestazioni effettuate nei confronti dei soci.

A confermare questa interpretazione estensiva dell'ambito soggettivo di applicazione della norma è stata innanzitutto la Circolare n. 12/2009: «*l'onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione al comma 1 dell'art. 148 del T.U.I.R., si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi*».

Analogamente il Provvedimento del 2 settembre 2009 di approvazione del modello di comunicazione che indica, quali soggetti tenuti alla presentazione del modello «*gli enti associativi di natura*

privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del T.U.I.R. e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del D.P.R. 633 del 1972».

D'altra parte, anche la struttura del modello conferma l'obbligo generalizzato di presentazione della comunicazione; in particolare lo dimostrano i punti 35 e 36 la cui compilazione, a differenza di tutto il resto del questionario, è esplicitamente riservata alle associazioni che usufruiscono delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del T.U.I.R (la decommercializzazione dei corrispettivi specifici e delle quote aggiuntive che danno diritto a prestazioni ulteriori); ne consegue che il resto del modello deve essere compilato anche dalle associazioni che incassano le sole quote associative o contributi dai soci.

Le istruzioni alla compilazione ricordano che, come prescritto dal terzo comma dell'articolo 30 del D.L. 185/2008, *«l'onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».*

Le associazioni esonerate dalla presentazione del modello

Come abbiamo anticipato sopra non tutte le associazioni sono tenute all'adempimento dell'invio della comunicazione; l'articolo 30 del D.L. 185/2008 ne prevede l'esonero per:

- le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991;
- le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciali;
- le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, iscritte nei registri regionali e delle province autonome, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Decreto del Ministero delle finanze 25 maggio 1995.

A proposito delle associazioni sportive dilettantistiche occorre segnalare che l'Agenzia delle entra-

te dà alla previsione esonerativa della norma una, a nostro avviso immotivata, interpretazione restrittiva. Infatti, come precisato nella Circolare 12/2009, l'obbligo di comunicazione riguarda anche le associazioni che non svolgono attività commerciali, ma solo attività decommercializzate dalla norma agevolativa (in pratica quelle verso corrispettivi specifici o quote aggiuntive nei confronti dei soli soci); ciò in quanto tali attività costituiscono *«operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del T.U.I.R. e dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972»*. Nella Circolare 45/2009, l'Agenzia chiarisce che *«sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa»*.

Anche a proposito delle associazioni di volontariato è utile una precisazione: l'esclusione riguarda *«le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, iscritte nei registri regionali e delle province autonome, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Decreto del Ministero delle finanze 25 maggio 1995»* (art. 30, c. 5, D.L. 198/2008). Va però tenuto presente che le norme che disciplinano le organizzazioni di volontariato (si vedano in particolare l'art. 8 e l'art. 5 della L. 266/1991) non consentono che esse possano svolgere attività commerciali diverse da quelle di cui al Decreto del 25 maggio 1992; prevedere che ciò sia praticato da una parte delle associazioni di volontariato (quelle che dovranno inviare il modello di comunicazione dati) sembra un modo per costringere all'autodenuncia degli enti che hanno impropriamente applicato la normativa che li riguarda.

La Circolare 45/2009 chiarisce che sono esclusi dall'obbligo di inviare il Modello EAS:

- gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni;

**I soggetti
esclusi dall'obbligo
di presentazione
del modello**

- gli enti di diritto pubblico, in quanto l'onere dell'invio della comunicazione «*deve essere assolto esclusivamente dalle associazioni di carattere privato, come si evince dalla rubrica della stessa norma ("controlli sui circoli privati")*»;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es. fondi pensione);
- le associazioni che hanno perso la qualifica di ente non commerciale e che, quindi, non possono utilizzare le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto IVA;
- le associazioni che hanno la qualifica di Onlus, in quanto sono destinatarie di uno specifico regime di favore; l'esclusione riguarda anche Onlus di diritto, cioè le organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle individuate dal D.M. 25.5.1995;
- le associazioni che nel corso del 2007 hanno avviato la procedura di liquidazione e che dal medesimo anno non hanno più associati.

Ricordiamo che le parrocchie non hanno natura associativa e, quindi, non sono tenute ad inviare il Modello EAS.

Le associazioni che possono presentare un modello semplificato

L'Agenzia delle entrate, ricordando che la *ratio* della norma «*risponde all'esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti in modo che l'azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell'interesse degli associati*» e richiamando «*ragioni di semplificazione a carico dei contribuenti*», ha ritenuto che «*qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un'Amministrazione pubblica*» sia necessario «*evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie*». La Circolare 45/2009 ha, quindi, identificato una serie di associazioni ammesse a presentare il Modello EAS in forma semplificata:

- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;
- le associazioni di promozione sociale iscritte

- nei registri nazionali e regionali di cui all'articolo 7 della L. 383/2000;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991;
 - le associazioni dotate di personalità giuridica e quindi iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome;
 - i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
 - le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
 - le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ad es.: Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
 - le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e culto;
 - le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Queste ultime due tipologie di associazioni comprendono sia gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, sia le associazioni la cui qualifica religiosa è garantita da un "riconoscimento" da parte di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Tale riconoscimento deve avvenire sulla base della normativa interna a ciascuna con-

fessione religiosa; nel caso della Chiesa cattolica essa è data dal Codice di diritto canonico. Si tratta pertanto solo delle associazioni di fedeli che hanno avuto una delle diverse forme di riconoscimento previste dal Codice di diritto canonico: l'*agnitio* (riconoscimento come presa d'atto dopo l'esame degli statuti: cf can. 299, par. 3) per le associazioni private di fedeli, il conferimento della personalità giuridica sempre per le associazioni private, l'erezione con conferimento *ipso iure* della persona giuridica per le associazioni pubbliche di fedeli. La Circolare 45/2009 precisa che le informazioni non fornite attraverso la compilazione del modello saranno desunte dai registri nei quali le associazioni sono iscritte; l'Agenzia delle entrate concorderà le modalità di acquisizione dei dati con l'Agenzia per le Onlus e con gli organi depositari dei registri. Per acquisire le notizie eventualmente non desumibili con questo sistema l'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia per le Onlus e sentito il Forum del terzo settore, potrà inoltrare specifiche richieste alle singole associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

Modalità di compilazione semplificata

Le associazioni identificate dall'Agenzia delle entrate assolvono all'onere della comunicazione compilando solo il *primo riquadro* del modello, contenente i dati identificativi dell'ente e del legale rappresentante e, relativamente al *secondo riquadro*, fornendo i dati e le notizie richieste ai rigi (v. oltre le istruzioni alla compilazione):

- 4) e 5), relativi alle articolazioni territoriali e/o funzionali dell'ente;
- 6), riguardante le affiliazioni a federazioni o enti di carattere nazionale;
- 25) e 26), concernenti il settore di attività prevalente dell'associazione e le attività svolte.

Le associazioni *sportive dilettantistiche* devono compilare anche il *rigo 20)* per indicare i proventi da *sponsorizzazioni*, mentre le *associazioni dotate di riconoscimento civile* devono compilare anche il *rigo 3)*, barrando la casella "Sì".

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Di seguito riportiamo le *istruzioni alla compilazione contenute nel Provvedimento di approvazione del Modello EAS*, integrate con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la *Circolare 45/2009*.

Tra parentesi quadre segnaliamo alcuni aspetti su cui ci sembra utile richiamare l’attenzione.

DATI RELATIVI ALL’ENTE

Indicare il “**Codice fiscale**” dell’ente e, qualora ne sia titolare, la “**Partita IVA**”. Si fa presente che, ai fini della presentazione del modello, è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale. Nel caso in cui il soggetto, tenuto all’obbligo di trasmissione del presente modello, non ne sia in possesso, può richiederne l’attribuzione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Nel campo “**Denominazione**” indicare la denominazione risultante dall’atto costitutivo.

Nella casella “**Tipo ente**” indicare uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di ente:

1. associazioni politiche;
2. associazioni sindacali;
3. associazioni di categoria;
4. associazioni religiose;
5. associazioni assistenziali;
6. associazioni culturali;
7. associazioni sportive dilettantistiche;
8. associazioni di promozione sociale;
9. associazioni di formazione extra-scolastica della persona;
10. società sportive dilettantistiche;
11. associazioni pro-loco;
12. organizzazioni di volontariato;
13. altri enti.

[Tenuto conto dei soggetti tenuti alla presentazione del modello va precisato che le “organizzazioni di volontariato” di cui al n. 12 sono solo quelle costituite in forma associativa e gli “altri enti” di cui al n. 13 sono associazioni di tipo diverso rispetto a quelle individuate ai numeri precedenti oppure le società sportive dilettantistiche].

Indicare, inoltre, la “**Data di costituzione**” (giorno, mese ed anno), la “**Data di inizio attività**” (giorno, mese ed anno) e l’indirizzo completo

della “**Sede legale**”, riportando nel campo “**Codice Comune**” il codice catastale del comune, rilevabile dall’elenco disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

RAPPRESENTANTE LEGALE

Indicare i dati relativi al rappresentante legale, firmatario del modello: codice fiscale, cognome, nome, sesso, data, luogo e sigla della provincia di nascita. In caso di nascita all’estero, nello spazio riservato all’indicazione del comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

L’inserimento del numero di telefono, del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativo.

DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Con la compilazione di tale riquadro il rappresentante legale dell’ente, sotto la propria responsabilità, rilascia una serie di dichiarazioni.

Si precisa che il riferimento agli associati presente nel modello è da intendersi anche ai soci, ai partecipanti o agli iscritti a seconda della tipologia di ente.

Nel caso di enti (patronati) che svolgono attività in luogo dell’associazione promotrice, in mancanza di propri associati, partecipanti o iscritti, non barrare le caselle relative ai *punti 7, 8, 9, 12, 14 e 24*.

Per gli enti di nuova costituzione, relativamente ai *punti 20, 21, 23, 24, 30 e 31*, indicare i corrispondenti dati previsionali.

- 1) Il rappresentante legale dichiara che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale.
- 2) Indicare se è stato adottato lo statuto (barrare la casella “SI” o “NO”).
- 3) Indicare se l’ente ha o meno la personalità giuridica (barrare la casella “SI” o “NO”).
Indicare “SI” anche se il riconoscimento della personalità giuridica è stato solo richiesto e non ancora ottenuto.
- 4) Indicare se l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali, anche non autonome (barrare la casella “SI” o “NO”).
La Circolare 45/2009 precisa che deve essere barrata la casella “SI” qualora l’ente abbia articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla circostanza che tali articolazioni abbiano autonomia tributaria.
- 5) Indicare se l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente (barrare la casella “SI” o “NO”), specificando, in caso affermativo, il codice fiscale di quest’ultimo nell’apposito spazio, presente nello stesso rigo.

La Circolare 45 precisa che deve essere barrata la casella "SI" qualora l'ente, benché costituisca un'articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, sia autonomo e, pertanto, tenuto all'invio del Modello EAS. Il codice fiscale richiesto in questo rigo è quello dell'ente nazionale o dell'ente apicale di cui l'associazione che presenta il modello costituisce articolazione. Si precisa che le articolazioni territoriali e/o funzionali di un ente nazionale si considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse si configurino come soggetti autonomi d'imposta dotati di marcati profili di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile (per ulteriori elementi utili alla definizione dell'autonoma soggettività tributaria si vedano i chiarimenti forniti nella Circolare del 31.10.2007, n. 59)

- 6) Indicare se l'ente è affiliato a federazioni o enti di carattere nazionale (barrare la casella "SI" o "NO").
La Circolare 45/2009 precisa che la casella "SI" va barrata dagli enti associativi dotati di autonomia tributaria che abbiano conseguito l'affiliazione presso federazioni o enti di carattere nazionale (es. CONI, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni di promozione sociale a carattere nazionale).
- 7) Indicare le modalità di convocazione degli associati alle assemblee generali, indicando se la convocazione è individuale o collettiva (barrare l'apposita casella).
- 8) Indicare se gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo (barrare la casella "SI" o "NO").
La Circolare 45/2009 precisa che la risposta va formulata tenendo conto se i soci, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, abbiano o meno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo. Solo il riferimento alla maggiore età è valido esclusivamente per le persone fisiche.
- 9) Specificare se le quote associative sono uguali e non differenziate (barrare la casella "SI" o "NO"). Se vi sono più categorie di associati e le quote sono uguali solo nell'ambito di una medesima categoria, va comunque barrata la casella "NO". Le caselle del presente punto non vanno barrate se non è previsto il pagamento di una quota associativa.
La Circolare 45/2009 precisa che occorre indicare "NO" quando le quote associative non siano uguali, indipendentemente dalla motivazione per la quale è prevista la differenziazione (es. natura giuridica degli associati, settore di attività in cui operano, dimensioni, età, ecc.).
- 10) Indicare se i componenti degli organi amministrativi percepiscono

compensi, indennità o rimborsi spese forfetari (barrare la casella “SI” o “NO”).

11) Indicare se è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale (barrare la casella “SI” o “NO”).

12) Indicare se l’ente svolge attività nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici (barrare la casella “SI” o “NO”).
La Circolare 45/2009 precisa che occorre barrare la casella “SI” in tutti i casi in cui l’ente svolga attività nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici, a prescindere dal trattamento fiscale riservato a tali attività; vanno quindi considerati anche i corrispettivi decommercializzati ai sensi dei commi 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 148.

13) Indicare se l’ente svolge attività nei confronti dei non associati dietro pagamento di corrispettivi (barrare la casella “SI” o “NO”).

14) Indicare se gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria (barrare la casella “SI” o “NO”). Nell’ipotesi in cui siano corrisposti contributi straordinari o somme *una tantum* barrare la casella “NO”.

*La Circolare 45/2009 precisa che occorre rispondere “SI” quando il versamento delle quote associative ordinarie non sia previsto per tutti i soci, ma solo per alcuni di essi; chiarisce inoltre che qualora gli associati o anche solo una parte di essi, in aggiunta alle quote associative ordinarie, versino contributi straordinari o somme *una tantum*, occorrerà barrare la casella “NO”.*

15) Indicare, barrando l’apposita casella, se l’attività svolta nei confronti dei non associati ha carattere abituale od occasionale oppure se non viene mai svolta attività nei confronti dei non associati.

[Si noti che in questo caso non viene precisato, come nel rigo 13, che l’attività nei confronti dei non soci sia svolta dietro pagamento di corrispettivo. Dovrebbe quindi ritenersi che siano da considerare, ai fini della risposta, anche le attività gratuitamente rese dall’ente a non soci (ad es. gli assistiti di un’associazione che opera nel campo della beneficenza)].

16) Indicare se l’ente si avvale di personale dipendente, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso (barrare la casella “SI” o “NO”).

La Circolare 45/2009 precisa che nell’ambito del personale dipendente devono intendersi compresi anche i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad es. collaboratori a progetto).

- 17) Indicare se l'ente utilizza locali di proprietà (barrare la casella "SI" o "NO").
- 18) Indicare se l'ente utilizza locali detenuti in locazione (barrare la casella "SI" o "NO").
La Circolare 45/2009 precisa che va barrata la casella "SI" in tutti i casi in cui l'ente utilizzi locali dietro pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dallo specifico schema contrattuale utilizzato; sono quindi da considerare sia le locazioni che il noleggio a ore o a giornate.
- 19) Indicare se l'ente utilizza locali in comodato gratuito (barrare la casella "SI" o "NO").
- 20) Indicare, barrando l'apposita casella, se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente oppure se non percepisce tali proventi. In caso di risposta affermativa (ossia se si ricevono proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente), indicare nell'apposito spazio, presente nello stesso rigo, l'ammontare di tali proventi, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.
- 21) Indicare se l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi (barrare la casella "SI" o "NO"). In caso di risposta affermativa, indicare nell'apposito spazio, presente nello stesso rigo, l'ammontare del costo sostenuto, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.
- 22) Indicare se l'ente effettua vendita di beni o prestazioni di servizi dietro il pagamento di un prezzo (barrare la casella "SI" o "NO"). In caso di risposta affermativa specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:
- inferiori a quelli di mercato (barrare la casella "SI" o "NO");
 - concordati con l'ente pubblico in base ad apposita convenzione (barrare la casella "SI" o "NO");
 - fissati in maniera differenziata in relazione alle condizioni economiche e sociali dei destinatari (barrare la casella "SI" o "NO").
- La Circolare 45/2009 precisa che la dichiarazione si riferisce sia alle operazioni effettuate nei confronti dei soci che nei confronti dei terzi.*
- 23) Indicare il valore medio degli ultimi tre esercizi chiusi (o del minor periodo se l'ente è costituito da meno di tre esercizi) dell'ammontare totale delle entrate dell'ente. A tal fine vanno sommate tutte le diverse tipologie di entrate (ad esempio quote associative, proventi

per attività di sponsorizzazione o pubblicità, somme derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi, erogazioni liberali ricevute, inclusi i contributi pubblici, e così via).

La Circolare 45/2009 precisa che l'ammontare totale delle entrate dell'ente deve comprendere tutte le tipologie di proventi nonché tutti i ricavi, anche derivanti da attività decommercializzate, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari.

24) Indicare il numero degli associati dell'ente, con riferimento alla data di presentazione del modello: barrare la casella corrispondente alla classe di appartenenza.

La Circolare 45/2009 precisa che la difformità tra quanto richiesto dal modello e quanto richiesto dalle istruzioni a proposito del momento da considerare per individuare il numero degli associati va risolta nel senso che occorre fare riferimento all'ultimo esercizio chiuso (come richiesto nel modello) e non alla data di presentazione del modello (come previsto nelle istruzioni).

25) Indicare uno dei seguenti codici al fine di descrivere il settore nel quale l'ente opera prevalentemente:

1. assistenza sociale;
2. socio-sanitario;
3. beneficenza;
4. educazione e formazione;
5. sport;
6. ambiente;
7. cultura (arte, musica, teatro, cinema);
8. ricerca scientifica;
9. ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale;
10. tutela dei diritti (delle minoranze, delle donne e minori vittime di violenza, dei migranti, ecc.);
11. tutela della famiglia e dell'infanzia;
12. tutela dei lavoratori, delle categorie economiche e dei consumatori;
13. tutela delle tradizioni locali e delle culture alimentari;
14. politica;
15. religione.

La Circolare 45/2009 precisa che nel caso in cui l'associazione operi in un settore non esattamente riconducibile ad uno di quelli elencati nelle istruzioni, va indicato quello assimilabile al proprio settore di attività.

26) Indicare, barrando una o più caselle, le specifiche attività svolte dall'ente e di seguito elencate (se nessuna di esse viene svolta non barrare alcuna casella):

1. produzione e vendita di beni;
2. commercio di beni;
3. ristorazione;
4. bar e altre forme di somministrazioni di alimenti e bevande;
5. alloggio;
6. gestione case di cura;
7. assistenza a svantaggiati;
8. raccolta fondi per finalità sociali;
9. scuola;
10. gestione corsi di istruzione e formazione;
11. organizzazione eventi sportivi;
12. gestione scuola di ballo;
13. gestione palestra;
14. gestione centro sportivo (piscina, campi da tennis, di calcio, ecc.);
15. musei, mostre e fiere;
16. convegni e congressi;
17. consulenza e assistenza giuridica o contabile;
18. manifestazioni spettacolistiche (teatro, cinema, concerti, ecc.);
19. attività di intrattenimento (trattenimenti danzanti con esecuzioni musicali non dal vivo, giochi elettronici, automatici ecc.);
20. pubblicazioni e ricerche;
21. viaggi e soggiorni turistici;
22. trasporto;
23. attività funerarie;
24. attività radiofonica, televisiva e multimediale;
25. raccolta rifiuti;
26. vigilanza ambientale.

La Circolare 45/2009 precisa che la compilazione del rigo va effettuata indicando tutte le attività svolte dall'ente, siano esse istituzionali, decommercializzate o commerciali.

- 27) Indicare negli appositi spazi il codice fiscale degli amministratori. Nel caso in cui sia necessario indicare più di tre codici fiscali va compilato un modulo aggiuntivo, numerando progressivamente la casella "Mod. N.", posta in alto a destra del modello.
- 28) Indicare se uno o più amministratori sono stati assunti anche come dipendenti (barrare la casella "SI" o "NO").
- 29) Indicare se uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative (barrare la casella "SI" o "NO").
- 30) Indicare l'ammontare di eventuali erogazioni liberali ricevute dall'en-

te nell'ultimo esercizio chiuso.

La Circolare 45/2009 precisa che le erogazioni liberali da indicare in questo rigo sono quelle elargite da privati per spirito di liberalità, senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto tra donante e donatario.

- 31) Indicare l'ammontare di eventuali contributi pubblici ricevuti dall'ente nell'ultimo esercizio chiuso.

La Circolare 45/2009 precisa che nell'ammontare dei contributi pubblici da indicare vanno ricompresi tutti i contributi che l'associazione riceve da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli aventi natura di corrispettivo.

- 32) Indicare l'eventuale presenza di avanzi di gestione, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso (barrare la casella "SI" o "NO").

La Circolare 45/2009 precisa che occorre indicare "SI" qualora, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso, esistono avanzi di gestione anche derivanti da esercizi precedenti.

- 33) Indicare se l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi (barrare la casella "SI" o "NO"). In caso di risposta affermativa, indicare il numero e la durata massima, in giorni, di tali manifestazioni, nell'ultimo esercizio chiuso.

La Circolare 45/2009 precisa che la quantificazione dei giorni delle manifestazioni deve effettuarsi con riferimento al numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo.

- 34) Indicare se l'ente redige apposito rendiconto finanziario per la raccolta fondi (barrare la casella "SI" o "NO").

- 35) Il presente punto 35 ed il successivo punto 36 non vanno compilati dagli enti che non si avvalgono della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 148 del TUIR e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972. In caso contrario, il rappresentante legale dichiara, barrando la relativa casella, che l'atto costitutivo e/o lo statuto, redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 148 del TUIR e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato elaborato nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure scrittura privata registrata. Vanno, poi, indicati gli estremi di registrazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria: il codice del comune in cui è ubicato l'ufficio (ufficio del registro o dell'Agenzia delle entrate) presso il quale è stato registrato l'atto, la data (giorno, mese ed anno), il numero della registrazione e la serie. Il "Codice Comune" cor-

risponde al codice catastale del comune, rilevabile dall'elenco disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Nel caso in cui l'atto costitutivo e/o lo statuto siano stati registrati in tempi diversi, indicare la forma e gli estremi della registrazione dell'atto contenente l'indicazione dei requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 148 del TUIR e del comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso in cui siano state apportate modifiche all'atto costitutivo e/o allo statuto, indicare gli estremi dei relativi atti negli appositi righi. In caso di spazio insufficiente inserire soltanto le modifiche più recenti.

La Circolare 45/2009 precisa che devono essere riportati gli estremi di registrazione all'atto costitutivo o statuto nel quale sono state recepite le clausole previste dall'articolo 148, comma 8 del TUIR, indicando le eventuali successive modifiche intervenute entro la data di presentazione del modello.

36) Nel presente punto vanno fornite informazioni sul contenuto dell'atto costitutivo e/o dello statuto. In particolare, va indicato se in essi sono espressamente previsti i requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 148 del TUIR e del comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, barrando le relative caselle:

lett. a): divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

lett. b): obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

lett. c): disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

lett. d): obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

lett. e): eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle

convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

lett. f): intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

37) Indicare se si è optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 (barrare la casella "SI" o "NO").

La Circolare 45/2009 precisa che la casella "SI" deve essere barrata solo dalle associazioni che hanno effettuato l'opzione per il regime forfetario di cui alla legge 398/1991 e non anche da quelle che optano per il regime forfetario di cui all'art. 145 del TUIR.

38) In caso di presentazione del modello tramite intermediario, il rappresentante legale dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il modello stesso.

PERDITA DEI REQUISITI

Nel caso in cui l'ente non sia più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008, barrare la relativa casella, avendo cura di inserire la relativa data di decorrenza (giorno, mese ed anno).

SOTTOSCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'ente deve apporre la propria firma nell'apposito spazio.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

In caso di presentazione tramite intermediario, il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette l'istanza in via telematica. Quest'ultimo deve riportare:

1. il proprio codice fiscale;
2. il numero di iscrizione all'albo dei C.A.F. (solo per i C.A.F.);
3. la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere il modello.

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Mod. N.

DATI RELATIVI ALL'ENTE	Codice fiscale <input style="width: 90%;" type="text"/>	Partita IVA <input style="width: 80%;" type="text"/>																											
	Denominazione <input style="width: 95%;" type="text"/>	Tipo ente <input style="width: 20%;" type="text"/>	Data di costituzione <input style="width: 15%;" type="text"/> giorno <input style="width: 10%;" type="text"/> mese <input style="width: 10%;" type="text"/> anno <input style="width: 10%;" type="text"/>																										
			Data inizio attività <input style="width: 15%;" type="text"/> giorno <input style="width: 10%;" type="text"/> mese <input style="width: 10%;" type="text"/> anno <input style="width: 10%;" type="text"/>																										
Sede legale	Comune <input style="width: 40%;" type="text"/>	Provincia (isola) <input style="width: 10%;" type="text"/>	C.a.p. <input style="width: 15%;" type="text"/> Codice Comune <input style="width: 15%;" type="text"/>																										
	Tipologia (via, piazza, ecc.) <input style="width: 15%;" type="text"/> Indirizzo <input style="width: 30%;" type="text"/>	Numero civico <input style="width: 10%;" type="text"/>	Frazione <input style="width: 15%;" type="text"/>																										
RAPPRESENTANTE LEGALE	Codice fiscale <input style="width: 90%;" type="text"/>																												
	Cognome <input style="width: 40%;" type="text"/>	Nome <input style="width: 40%;" type="text"/>	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>																										
	Data di nascita <input style="width: 15%;" type="text"/> giorno <input style="width: 10%;" type="text"/> mese <input style="width: 10%;" type="text"/> anno <input style="width: 10%;" type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 50%;" type="text"/>																											
	Telefono <input style="width: 20%;" type="text"/>	Fax <input style="width: 20%;" type="text"/>	Indirizzo di posta elettronica <input style="width: 40%;" type="text"/>																										
DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE	Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale, sotto la propria responsabilità,																												
	DICHIARA																												
	1) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale																												
	2) che è stato adottato lo statuto	SI	NO																										
	3) che l'ente ha personalità giuridica	SI	NO																										
	4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	SI	NO																										
	5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F. <input style="width: 20%;" type="text"/>	SI	NO																										
	6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi	SI	NO																										
	7) che le modalità di convocazione degli associati prevedono:	convocazione individuale <input type="checkbox"/>	convocazione collettiva <input type="checkbox"/>																										
	8) che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo	SI	NO																										
	9) che le quote associative sono uguali e non differenziate	SI	NO																										
	10) che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari	SI	NO																										
	11) che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale	SI	NO																										
	12) che l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici	SI	NO																										
	13) che l'ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento	SI	NO																										
	14) che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria	SI	NO																										
	15) che l'attività nei confronti dei non associati è svolta:	abitualmente <input type="checkbox"/>	occasionalmente <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>																										
	16) che l'ente si avvale di personale dipendente	SI	NO																										
	17) che l'ente utilizza locali di proprietà	SI	NO																										
	18) che l'ente utilizza locali in locazione	SI	NO																										
	19) che l'ente utilizza locali in comodato gratuito	SI	NO																										
	20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità:	abitualmente <input type="checkbox"/>	occasionalmente <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>																										
	21) che l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi	<input style="width: 10%;" type="text"/> ,00	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>																										
	22) che l'ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi	SI	NO																										
	in caso affermativo specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:																												
	1. inferiori a quelli di mercato	SI	NO																										
	2. concordati con l'ente pubblico in base ad apposita convenzione	SI	NO																										
	3. fissati in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sociali dei destinatari	SI	NO																										
	23) che l'ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro:	<input style="width: 20%;" type="text"/>	oltre 500 <input type="checkbox"/>																										
	24) che il numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso è pari a:	fino a 20 <input type="checkbox"/>	da 21 a 100 <input type="checkbox"/> da 101 a 500 <input type="checkbox"/> oltre 500 <input type="checkbox"/>																										
	25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):	<input style="width: 20%;" type="text"/>	<input style="width: 20%;" type="text"/>																										
	26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

